

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(MAGRI')

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(BOSCO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CARON)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

NELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1969

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 757, relativo alla sospensione della regolamentazione della vendita a rate

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 15 settembre 1964, n. 755, ha introdotto per alcuni prodotti industriali una particolare disciplina della vendita a rate, intesa a esercitare, attraverso la limitazione di tale tipo di vendita, un'azione diretta sui consumi in modo da contrastare le tendenze inflazionistiche che, nella fase congiunturale del 1964, avevano ostacolato il buon andamento dell'economia del Paese. L'articolo 3 della legge, peraltro, allo scopo di evitare gli inconvenienti che avrebbero potuto derivare da una eccessiva rigidità del sistema, ha attribuito al Governo il potere di sospendere l'applicazione della disciplina prevista nella legge stessa sino a tre anni dopo la sua entrata in vigore.

Di tale potere il Governo si è avvalso, dato che, subito dopo l'entrata in vigore della legge, si manifestò per i principali prodotti da essa disciplinati, una inversione nell'andamento della congiuntura economica, con riflessi negativi per i consumi e la stessa occupazione.

Poichè il 31 dicembre 1969, cesserà di essere applicabile il decreto presidenziale 28 luglio 1967, n. 757, con cui è stata sospesa l'applicazione della legge e poichè una ulteriore proroga non può essere disposta, essendo decorso il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 3 della legge per l'esercizio della delega, ne deriva che, a decorrere dal 1° gennaio 1970, se non inter-

verrà un nuovo provvedimento legislativo, dovrà essere integralmente applicato il regime restrittivo delle vendite a rate.

Peraltro un ripristino integrale della disciplina della legge n. 755 del 1964 non appare opportuno: in primo luogo perchè sussistono ancora le ragioni che hanno consigliato di avvalersi della delega e in secondo luogo perchè la rigidità del sistema previsto dalla legge predetta deve essere temperata da uno strumento offerto al Governo per adattare la disciplina restrittiva alle contingenti condizioni economiche. Tanto vero che la stessa legge di programma prevede, per il settore della distribuzione, una disciplina delle vendite a rate che dia alla politica economica la possibilità di manovra necessaria a correggere « nel breve e lungo periodo » le tendenze della domanda dei beni di consumo.

Per attuare le norme del programma le competenti Amministrazioni hanno svolto studi diretti alla preparazione di una nuova legge, la quale disciplini in via generale le vendite a rate secondo alcuni criteri di massima, conferendo al Governo i necessari poteri per ampliare o restringere, per rendere più larga o più rigorosa la disciplina delle vendite rateali secondo le necessità della politica congiunturale. Gli studi in questione, peraltro, non hanno ancora portato alla preparazione di uno schema definitivo, a causa anche degli ostacoli di carattere costituzionale che la normativa stessa incontra nella disposizione dell'ul-

timo comma dell'articolo 41 della Costituzione.

Nel frattempo, tuttavia, è necessario prorogare l'applicabilità del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, numero 757, in modo da evitare le ripercussioni dannose che un integrale ripristino della disciplina della legge del 1964 potrebbe cagionare alle imprese commerciali e industriali.

Quanto alla norma contenuta nel primo comma dell'articolo 4 della legge, è stato rilevato che l'uso di speciali moduli per gli effetti cambiari rilasciati in pagamento o a garanzia del residuo prezzo rateizzato o a pagamento differito dei beni venduti a rate non ha affatto dato i vantaggi sperati. Anzi, al contrario, la sua attuazione ha importato l'immobilizzo di ingenti capitali e un notevole aggravio nelle operazioni contabili per gli istituti di credito cui è affidato il servizio di distribuzione dei foglietti di cambiali. Appare, perciò, opportuna la abrogazione del citato primo comma dell'articolo 4.

In tali sensi è stato adottato l'unito decreto-legge essendovi, come sopra accennato, la urgente necessità di evitare che il ripristino della regolamentazione delle vendite a rate prevista dalla legge n. 755 del 1964 possa, nella presente delicata situazione, provocare dannose ripercussioni nella situazione delle imprese che producono o commerciano i beni per i quali è stata disposta la temporanea sospensione della disciplina stessa.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 757, relativo alla sospensione della regolamentazione della vendita a rate.

## ALLEGATO

*Decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1969.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Vista la legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 757, sulla sospensione della regolamentazione della vendita a rate per gli autoveicoli, motoveicoli, elettrodomestici e apparecchi televisivi e radioriceventi;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare il termine di cui all'articolo 1 del predetto decreto 28 luglio 1967, n. 757;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

## DECRETA:

## Art. 1.

È prorogato al 31 dicembre 1971 il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 757, concernente la sospensione della regolamentazione della vendita a rate per gli autoveicoli, motoveicoli, elettrodomestici e apparecchi televisivi e radioriceventi.

## Art. 2.

È abrogato il primo comma dell'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 755.

## Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1969.

## SARAGAT

RUMOR — MAGRÌ — BOSCO — CARON  
COLOMBO.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA.